



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Webinar

***L’affidamento dei contratti pubblici sotto soglia: il regime delle
semplificazioni nel contesto del PNRR
Inquadramento***

**Le semplificazioni nell’affidamento dei contratti
pubblici sotto soglia nel contesto del PNRR**

a cura di Stefano Bianchini

**26 ottobre 2021
9 novembre 2021**

Sulla disciplina dei contratti pubblici si sono succeduti diversi interventi legislativi, tra cui, da ultimo:

- D.L. 76/2020, conv. con mod. in L. 120/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» – cd.

«Decreto semplificazioni», in vigore dal 27 luglio 2020

- D.L. 77/2021, conv. con mod. in L. 108/2021, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» – cd.

«Decreto semplificazioni bis», in vigore dall'1 giugno 2021

1.

Le «deroghe temporalizzate» al *Codice dei contratti pubblici*

L'art. 1 del D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, ha introdotto una nuova disciplina per i contratti **sotto soglia europea** (artt. 35 – 36 del Codice):

«Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, **in deroga** agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato **entro il 30 giugno 2023**.» [→ **tema del cd. «effetto trascinamento» o della cd. «ultrattività»**]



T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, sent. 2015/2020

L'art. 1, co. 4, del D.L. 76/2020 (garanzia provvisoria),
«*entrato in vigore il 27.7.2020, non è temporalmente applicabile alla fattispecie in esame, in cui la determina a contrarre è stata emessa nel gennaio 2020*»



T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, sent. 559/2020

«*La procedura di affidamento di un contratto pubblico è soggetto alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio tempus regit actum (...); da tale premessa deriva che (...) la disciplina applicabile (...) coincide con quella cronologicamente vigente **al momento dell'invio, in data 10 agosto 2020, delle lettere di invito**, ossia con quella di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 76/2020, entrato in vigore il 16 luglio 2020*».

«**Non può condividersi** la prospettazione dell'amministrazione resistente per la quale (...) avrebbe dovuto farsi riferimento **alle determinate a contrarre** n. 59 del 6 maggio 2020 e n. 82 in data 8 luglio 2020, avendo la giurisprudenza definitivamente chiarito che la determina a contrarre ha natura endoprocedimentale, ex se inidonea a fondare in capo ai terzi posizioni di interesse qualificato»

...profili di diritto «intertemporale» tra il D.L. 76/2020 e il D.L. 77/2021...

Art. 51, comma 3, D.L. 77/2021

«Le modifiche apportate (...) all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020 si applicano alle procedure **avviate dopo** l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure **i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima** dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero **i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro** la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto».



Parere MIMS 944/2021

Fattispecie: al momento dell'entrata in vigore del D.L. 77/2021, era pendente il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse, finalizzate allo svolgimento di una procedura negoziata senza bando, e per le quali **non si è ancora provveduto all'inoltro dell'invito a presentare offerta.**

Parere: il D.L. n. 77/2021 risulta applicabile in quanto, trattandosi di procedura negoziata, **le lettere di invito non sono state ancora inviate**

Alle procedure «avviate» dal 27 luglio 2020 al 30 giugno 2023 si applica la disciplina dei «Decreti semplificazioni», **ma con una distinzione:**

- procedure «avviate» dal 27 luglio 2020 al 31 maggio 2021: si applica il D.L. 76/2020 come NON modificato dal D.L. 77/2021;
- procedure «avviate» dall'1 giugno 2021 al 30 giugno 2023: si applica il D.L. 76/2020 COME MODIFICATO dal D.L. 77/2021.

SERVIZI E FORNITURE (art. 1, comma 2, D.L. 76/2020, mod. dal D.L. 77/2021)

IMPORTO	PROCEDURA	CRITERIO
inferiore a 139.000 euro	affidamento diretto , anche tramite determina a contrarre ex art. 32, comma 2, del Codice, <u>anche senza consultazione di più OE</u>	<i>«(...) non vengono in considerazione criteri di aggiudicazione. (...) [L]e SA potranno (...) nell'ambito della determina a contrarre, o atto equivalente, evidenziare le ragioni - qualitative ed economiche - poste a fondamento dell'individuazione dell'affidatario diretto» (parere MIT – ora MIMS - 757/2020)</i>
pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia europea (214.000 euro)	procedura negoziata ex art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno 5 OE, <u>ove esistenti</u>	OEPV oppure prezzo più basso, a scelta della SA, <u>ad eccezione</u> delle ipotesi di cui all'art. 95, comma 3, del Codice, per le quali si applica <u>solo</u> il criterio dell'OEPV

LAVORI (art. 1, comma 2, D.L. 76/2020, mod. dal D.L. 77/2021)

IMPORTO	PROCEDURA	CRITERIO
inferiore a 150.000 euro	affidamento diretto , anche tramite determina a contrarre ex art. 32, comma 2, del Codice, <u>anche senza consultazione di più OE</u>	«(...) <i>non vengono in considerazione criteri di aggiudicazione. (...) [L]e SA potranno (...) nell'ambito della determina a contrarre, o atto equivalente, evidenziare le ragioni - qualitative ed economiche - poste a fondamento dell'individuazione dell'affidatario diretto</i> » (parere MIT – ora MIMS - 757/2020)
pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro	procedura negoziata ex art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno 5 OE , <u>ove esistenti</u>	OEPV oppure prezzo più basso, a scelta della SA, <u>ad eccezione</u> delle ipotesi di cui all'art. 95, comma 3, del Codice, per le quali si applica <u>solo</u> il criterio dell'OEPV
pari o superiore a 1 milione di euro e fino alla soglia europea (5.350.000 euro)	procedura negoziata ex art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno 10 OE , <u>ove esistenti</u>	OEPV oppure prezzo più basso, a scelta della SA, <u>ad eccezione</u> delle ipotesi di cui all'art. 95, comma 3, del Codice, per le quali si applica <u>solo</u> il criterio dell'OEPV

Art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020 come mod. dal D.L.
77/2021

La S.A. procede «*all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici (...), e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione*»



..i preventivi li DEVO chiedere?.....o li POSSO chiedere?...

...anzi, E' MEGLIO che li chieda?...oppure no?...

..ma QUANTI ne chiedo e A CHI?...

...e poi, alla fine, COME LI VALUTO?...

...ma DEVO MOTIVARE?...



T.A.R. Veneto, Venezia, sez. I, sent. 542/2021

L'affidamento diretto, anche qualora preceduto dall'acquisizione di preventivi, è una modalità di affidamento **autonoma**, distinta sia dalla procedura negoziata sia dalle procedure ordinarie, ed è caratterizzata dalla informalità. Tale **procedura** (...) deve in ogni caso garantire **il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del Codice, nonché del principio di rotazione**. Le singole disposizioni del Codice devono ritenersi applicabili solo se espressive di principi generali o se espressamente richiamate negli atti di gara in ragione di un **autovincolo della stazione appaltante**.



Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 3287/2021

*“La mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull’avvio della procedura), **non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara**, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze”.*

Secondo uno dei primi commentatori, l'art. 1 del D.L. 76/2020 «*introduce oggettive semplificazioni*» e la stazione appaltante deve «*solo motivare **in modo congruo le ragioni** della propria scelta*»...

Art. 30, comma 8, D.Lgs. 50/2016

*«Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici (...) **si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241**, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile»*

ANAC, documento del 4 agosto 2020

«(...) *deve continuare a essere considerata una best practice la scelta della stazione appaltante di acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari e di procedere al confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici (...)*»



Parere MIT (ora MIMS) 764/2020

«L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, **salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento** che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l'intero decreto semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi **non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione**. Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra **nella discrezionalità** della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire **all'individuazione** del proprio contraente diretto.»

..posto che la richiesta di preventivi è solo uno dei modi con cui effettuare un'indagine di mercato...

- chiedere i preventivi e a quali OE chiederli è una scelta **libera**, più tecnicamente **di merito**, quindi **NON sindacabile** dal GA

- valutare i preventivi pervenuti è una scelta **discrezionale**, quindi **sindacabile** dal GA



Cons. St., sez. V, n. 5944/2017

*«Nelle gare pubbliche, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di «servizi analoghi», **tale nozione non può essere assimilata a quella di «servizi identici»** dovendosi conseguentemente ritenere, **in chiave di favor participationis**, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante **nel medesimo settore imprenditoriale o professionale** cui afferisce l'appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato **la capacità di svolgere quest'ultimo»**.*



Parere MIMS 987/2021

Appare corretto riferire l'espressione «*in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento*» «*ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, co.1 lett. c)*. Tale disposizione novella espressamente l'art. 1 , comma 2 lett. a) del decreto 77/2021 e, dunque, per quanto riguarda i servizi, si applica **a tutti** gli affidamenti di importo compreso tra 0 e 139.000 euro»

La rotazione degli inviti e degli affidamenti

- il «principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti» di cui all'art. 36, comma 1, del Codice **si applica** anche alle procedure di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e lett. b) del D.L. 76/2020 (come mod. dal D.L. 77/2021) [→ LG ANAC n. 4]
- nelle procedure negoziate di cui all'art. 1, comma 2, **lett. b)** del D.L. 76/2020 (come mod. dal D.L. 77/2021), nella scelta degli OE da invitare alla procedura negoziata si applica «un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate»

Ma come si evita la rotazione?

- 1) «invitando tutti»: il principio non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato;
- 2) **motivando in modo circostanziato**;
- 3) negli affidamenti sotto «soglia» di 1.000 euro, con scelta sinteticamente motivata;
- 4) «in ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari» (LG ANAC n. 4)

La «soglietta» dei **1.000 euro** (cd. «micro-acquisizioni»)
- Linee guida ANAC n. 4, par. 3.7 -

Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del [principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti], con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.



Cons. St., Sez. Consultiva, parere n. 1312/2019

Il Consiglio di Stato ritiene *«di poter condividere l'innalzamento della soglia [a 5.000 euro] entro la quale è possibile, con scelta motivata, derogare al principio di rotazione»*.

Tale parere, seppur autorevole e significativo, non determina *ex sé* il superamento delle Linee guida Anac n. 4, che devono ritenersi confermate quanto alla «soglietta» di 1.000 euro

La «soglietta» dei **5.000 euro**

(artt. 1, comma 450, L. 296/2006 e 1, comma 130, L. 145/2018)

Resta fermo l'obbligo di ricorrere al *mercato elettronico della p.a.* per le acquisizioni di importo superiore a 5.000 euro, salvo che la prestazione non sia presente nel mercato elettronico stesso.

L'impostazione procedurale di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, come mod. dal D.L. 77/2021, è obbligatoria o la P.A. può avvalersi delle «procedure ordinarie»?

(1)

Parere ANAC 3 agosto 2020

*«(...) la perdurante applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell'art. 30 induce a ritenere che il regime in deroga non abbia privato, pur nella situazione eccezionale creatasi a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale, le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere **a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza** qualora appaiano le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno».*

(2)

Pareri del MIT (ora MIMS) n. 735/2020 e – analogamente – n. 893/2021.

«*Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al [30 giugno 2023], quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e 'semplificate', introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedurali introdotte. In tal caso, **si consiglia** di dar conto di tale scelta mediante motivazione.»*



(3)

T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, sent. n. 1536/2021

«la norma in rilievo non ha inteso conculcare la scelta delle amministrazioni pubbliche (...) di operare mediante la disciplina ordinaria dell'evidenza pubblica con gare aperte in luogo dell'affidamento diretto»

Più in generale, è necessario avere una **strategia di acquisto**, che comprende tra l'altro:

- una **corretta scelta** della procedura, nel rispetto delle soglie e delle «sogliette»;
- un'**efficiente gestione** della procedura stessa (nonchè della fase esecutiva)

→ **principi di proporzionalità, economicità e efficienza dell'azione amministrativa**

principio di non aggravamento del procedimento

(combinato disposto degli artt. 30, comma 8, del «Codice»
e 1, comma 2, della L. 241/1990) e **specifiche esigenze**
dell'amministrazione



il **consiglio** è motivare, seppur sinteticamente

L'«ossessione legislativa» per i tempi...

[v. anche art. 50 del D.L. 77/2021 per i «contratti pubblici PNRR e PNC»]

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020, come mod. dal D.L. 77/2021, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di **due mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento nei casi di affidamento diretto (lett. a), aumentati **a quattro mesi** nei casi di procedura negoziata [→ art. 32, comma 8, del «Codice»].

In caso di mancato rispetto del termine:

- possibile responsabilità erariale del RUP;
- se imputabile all'OE, esclusione dalla procedura o risoluzione di diritto del contratto per inadempimento.

Un nuovo regime per la garanzia provvisoria

Ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del D.L. 76/2020, **per tutti gli affidamenti sotto soglia** «la stazione appaltante **non richiede** le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93»

2.

Le principali modifiche «a regime» al *Codice dei contratti pubblici*

Art. 32, comma 8, del Codice, come mod. dal D.L. 76/2020

«Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ~~ha luogo~~ **deve avere luogo** entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla **sollecita esecuzione del contratto**. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere **motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto** e viene valutata ai fini della **responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto**. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. (...)».

Art. 36, comma 1, del Codice, come mod. dal D.L. 76/2020

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti ~~possono, altresì,~~ ~~applicare~~ **applicano** le disposizioni di cui all'articolo 50.

→ l'art. 50 disciplina le **clausole sociali** (cfr. anche LG ANAC n. 13)

Art. 80, comma 4, periodi da 1 a 4, del Codice (INVARIATO)

Un OE è escluso dalla partecipazione a una procedura se ha commesso violazioni **gravi, definitivamente accertate**, rispetto agli obblighi relativi al pagamento :

- 1) di imposte e tasse: la violazione è grave se si tratta di un omesso pagamento superiore a 5.000 euro (art. 48 *bis* del d.P.R. 602/1973) e definitivamente accertate se risultante da atti inoppugnabili;
- 2) di contributi previdenziali: sono violazioni gravi e definitivamente accertate quelle ostative al rilascio del DURC (o di certificazione equipollente).

Art. 80, comma 4, periodi 5-6, del Codice, come mod. dal D.L. 76/2020

PRIMA DEL «DECRETO SEMPLIFICAZIONI»	DOPO IL «DECRETO SEMPLIFICAZIONI»
<p>Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande</p>	<p>Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.</p>

Il nuovo regime del subappalto

(art. 49, D.L. 77/2021, che incide sull'art. 105 del
«Codice»)

(1)

- **fino al 31 ottobre 2021**: in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;

(2)

- dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto????

L'art. 105, comma 1, secondo periodo, prevede che «*A pena di nullità, (...) non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera*»

3.

La disciplina dei «contratti pubblici PNRR e PNC»

Il D.L. 77/2021 (artt. 47 e ss.) ha introdotto una disciplina speciale, «*in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste*» dal PNRR o dal PNC (cd. «**contratti PNRR o PNC**»).

NB: Le disposizioni relative ai «contratti PNRR o PNC» non si applicano alla generalità dei contratti pubblici, trattandosi di disciplina speciale e quindi di stretta interpretazione.

Tra le principali novità relative ai «contratti PNRR e PNC»:

1. inserimento negli atti di gara di previsioni volte a presidiare la pari opportunità, la parità di genere e generazionale, o come «requisiti all'entrata» (cd. «sbarramento») o come «criteri di valutazione» (art. 47);

2. nomina di un RUP «*sui generis*» che «*valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto*» (art. 48);

3. possibilità di utilizzare la **procedura negoziata** «*nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea*» (art. 48);

4. attivazione del **potere sostitutivo** ex art. 2, comma 9 *bis*, L. 241/1990 in caso di mancato rispetto dei termini relativi all'esecuzione del contratto (art. 50);

5. **premio di accelerazione** in caso di consegna dei lavori in anticipo (art. 50).